



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Autorizzazione di “BIOAGRICERT srl unipersonale” ad effettuare i controlli per la specialità tradizionale garantita (STG) “Latte fieno di pecora” registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto Regolamento di esecuzione (UE) n. 486/2019 della Commissione del 19 marzo 2019 con il quale è stata iscritta nel registro delle specialità tradizionali garantite, la denominazione «Schaf-Heumilch»/«Sheep’s Haymilk»/«Latte fieno di pecora»/«Lait de foin de brebis»/«Leche de heno de oveja» (STG);

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 11087 del 23 luglio 2019, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con il quale è stato approvato il piano di controllo relativo alla STG “Latte fieno di pecora”;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d’intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2019, n. 25 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il D.M. 27 giugno 2019 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 16, il quale statuisce che la denominazione "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sostituisce ad ogni effetto la denominazione "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo";

Visto il D.P.C.M. 7 agosto 2017, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Vista la richiesta del 15 ottobre 2019 presentata da "BIOAGRICERT srl unipersonale" con sede legale a Casalecchio di Reno (BO), Via dei Macabraccia, 8/3-4-5, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita "Latte fieno di pecora";

Considerato che con la comunicazione prot. n. 490 del 27 novembre 2019 "BIOAGRICERT srl unipersonale" ha trasmesso, da ultimo, il piano di controllo conforme a quanto indicato nell'allegato del citato decreto 11087 del 23 luglio 2019, per la specialità tradizionale garantita "Latte fieno di pecora", nonché il relativo tariffario;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo di controllo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la specialità tradizionale garantita "Latte fieno di pecora";

D E C R E T A

Articolo 1

(Autorizzazione)

"BIOAGRICERT srl unipersonale" con sede legale a Casalecchio di Reno (BO), Via dei Macabraccia, 8/3-4-5, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la specialità tradizionale garantita "Latte fieno di pecora" registrata in ambito Unione europea con Regolamento di esecuzione (UE) n. 486/2019 della Commissione del 19 marzo 2019;

Articolo 2

(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)

Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla specialità tradizionale garantita "Latte fieno di pecora", presentati da "BIOAGRICERT srl unipersonale", sono approvati.

Articolo 3

(Modifiche strutturali e organizzazione)

1. "BIOAGRICERT srl unipersonale" non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell'Amministrazione;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

2. “BIOAGRICERT srl unipersonale” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
3. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
4. “BIOAGRICERT srl unipersonale” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.

Articolo 4

(Decorrenza e durata del provvedimento)

1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno, l’autorizzazione, di cui al comma precedente, è rinnovabile su richiesta di “BIOAGRICERT srl unipersonale”.
3. Nell’ambito del periodo di validità dell’autorizzazione “BIOAGRICERT srl unipersonale” è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
4. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “BIOAGRICERT srl unipersonale” resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

Articolo 5

(Vigilanza)

“BIOAGRICERT srl unipersonale” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione e/o Provincia autonoma nel cui ambito territoriale ha sede l’azienda di produzione della specialità tradizionale garantita controllata, ai sensi dell’art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Articolo 6

(Obblighi di comunicazione)

1. “BIOAGRICERT srl unipersonale” comunica semestralmente in forma telematica, all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alle Regioni e/o Province autonome nel cui ambito territoriale hanno sede le aziende di produzione della specialità tradizionale garantita controllata, le quantità di prodotto certificate.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

2. “BIOAGRICERT srl unipersonale” trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all’utilizzo della STG “Latte fieno di pecora” a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di tutela, ai sensi dell’art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

3. “BIOAGRICERT srl unipersonale” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015 n. 271.

Articolo 7

(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

L’inosservanza, da parte di “BIOAGRICERT srl unipersonale” delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)